

Decreto Gelmini. I primi commenti dell'Asal

La prima cosa da dire sul [decreto n.137 del 1 settembre 2008](#) è che è bene attenersi al testo originale rispetto alle versioni giornalistiche, tra loro contraddittorie e talvolta non corrispondenti ai contenuti effettivi del provvedimento. Allo stesso modo non ci sembra opportuno fare riferimento alle numerose dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ministro Gelmini perché si tratta di risposte non impegnative e, talvolta, anche un po' contraddittorie. Facciamo un solo esempio. Sul tempo pieno il Ministro ha detto che "non subirà variazioni rispetto al modello consolidato" e poi ha detto che "nel tempo pieno si elimineranno le ore di compresenza". Ebbene: se si eliminano le ore di compresenza e, conseguentemente, si modifica l'attuale sistema di assegnazione dell'organico (2 docenti per ogni classe a tempo pieno) non si conserva affatto l'attuale modello del tempo pieno che è incardinato sulla continuità e la contitolarità di due insegnanti che lavorano sulla stessa classe. Veniamo ora ad un primo esame, articolo per articolo, del decreto.

ART. 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Condividiamo l'intento ma abbiamo qualche perplessità sul fatto che l'educazione alla cittadinanza, così come altre dimensioni dell'educazione morale e civile, possa ridursi ad un mero contenuto di insegnamento. La cittadinanza attiva è qualcosa che più che essere enunciata va vissuta direttamente. Come scuole autonome siamo da sempre impegnati a rendere l'esperienza scolastica degli studenti significativa; un "modello protetto" di vita sociale. E' certamente importante far leggere la nostra Costituzione agli alunni e farli riflettere sul significato e sulle implicazioni di ciascuno dei suoi articoli (in particolare per quanto riguarda la prima parte) ma questo non è sufficiente a garantire la partecipazione attiva di ognuno che invece si sviluppa non tanto perché si conoscono le norme quanto perché, quotidianamente, viene sollecitata nell'ambiente in cui viviamo. Dunque: sì all'insegnamento della Costituzione, ma anche alla promozione di comportamenti e regole che sollecitino il protagonismo degli studenti all'interno delle loro scuole.

ART. 2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

E' un articolo più insidioso di quanto potrebbe apparire. Il richiamo al DPR 249/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti", implica la conferma dell'art. 4, comma 3, di quest'ultimo che dice: " Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". Da 10 anni questo articolo è stato letto come la conferma del fatto che non si può bocciare solo per la condotta. Ma al comma 3 di questo articolo del decreto Gelmini sembra che si dica il contrario: la votazione del comportamento, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione all'anno successivo. Ma in questo caso occorre un'esplicita abrogazione dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 249/1998? A meno che non si intenda semplicemente applicare anche al voto di condotta la regola contenuta nel successivo articolo 3 secondo la quale lo studente viene bocciato anche se con un'insufficienza. Se così è, nell'elenco delle norme abrogate andava aggiunto anche l'art. 4 comma 3 del DPR appena richiamato. Ma, a parte queste considerazioni giuridiche di dettaglio, l'esaltazione del voto di condotta in decimi rischia di essere percepita ed acclamata come il rimedio definitivo al problema del comportamento degli studenti che invece resta tutto intero dal momento che nelle scuole superiori, in cui il voto di condotta in decimi non è stato mai abrogato, questi problemi sono tutt'altro che scomparsi. L'Asal ritiene che la strada più promettente per affrontare questi problemi sia quella imboccata da alcune scuole, anche della nostra regione, che accolgono i loro studenti e li seguono passo passo introducendo regolamenti condivisi, anche molto severi, con premi e punizioni sensate, con multe economiche e lavori di volontariato obbligatorio, con iniziative sportive e istituzionali affidate a comitati di studenti autorganizzati. E' una strada più difficile ma sicuramente più fruttuosa.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Sul voto in decimi vogliamo essere molto chiari per evitare polemiche sterili e fuorvianti. Se si tratta semplicemente di sostituire la scala dei 5 aggettivi attualmente in uso nella scuola primaria e secondaria di 1° grado - OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE e NON SUFFICIENTE - con una scala numerica decimale, non abbiamo alcun problema. Va bene. Così come va bene la scala in centesimi dell'esame di maturità e quella in trentesimi degli esami universitari. Ci sono però tre punti che vanno ricordati:

- Anche con i voti in decimi resta l'arbitrarietà e la non confrontabilità dei voti stessi, dal momento che non vi sono prove standard e modalità di correzione univoche. Il sei dato da un insegnante avrà sempre un significato diverso dal sei dato da un altro insegnante;
- Il ritorno ai voti non intacca minimamente la questione delle competenze e della loro eventuale misurazione (quando è possibile). Se continuiamo a mettere 6, 7 e 8, oppure sufficiente, buono e distinto, senza riuscire a esplicitare in modo chiaro quali competenze stiamo misurando, e come, il problema della valutazione non farà neanche un passo in avanti;
- C'è poi il campo della valutazione qualitativa e formativa che, contrariamente a quanto dicono molti giornalisti, non è affatto un campo fumoso, tanto è vero che è un tema molto dibattuto all'estero.

Dunque non vorremmo che, una volta reintrodotti i voti, ci sentissimo a posto con la valutazione. Non ci stancheremo mai di ripetere che quello che serve è un sistema di accertamento delle competenze attendibile e ben collaudato dal quale far discendere una serie di misure per esaltare il merito nella scuola italiana. Per dirla con le parole di Abravanel, serve un SAT (Scholastic Aptitude Test) all'italiana e, una volta introdotto qualcosa di simile al SAT, i livelli di intensità delle prestazioni potranno essere indicati come si vuole.

Su un punto specifico abbiamo alcune perplessità in più: il comma 3 dice che sono ammessi gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Dunque, anche nella scuola media, se un alunno ha cinque in italiano, o in musica, deve essere bocciato? Siamo sicuri? E il giudizio collettivo espresso dal Consiglio di classe non esiste più? Anche qui c'è un'anomalia giuridica bizzarra: alcune parti dell'art. 177 del D. Lgs. n. 297/1994 sono abrogate o modificate. Bene, ma c'è un problema: quell'articolo era già stato integralmente abrogato dal D. Lgs. n. 59/2004 dal Ministro Moratti. Forse valeva la pena di riferirsi ai nuovi ordinamenti della scuola del 1° ciclo che sono quelli previsti dal D. Lgs. 59/2004 che peraltro non è mai richiamato nel decreto legge.

ART. 4 INSEGNANTE UNICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Si tratta di gran lunga dell'articolo più rilevante del provvedimento. Un articolo per alcuni aspetti clamoroso, sia nel metodo che nel merito. Al di là di ogni altra considerazione ci pare importante rilevare come l'introduzione, sia pure graduale, del maestro unico nella scuola primaria è una misura per la quale, secondo noi, la strada della decretazione d'urgenza è del tutto inappropriata. E' come se domani si sopprimesse per decreto l'insegnamento di una decina di materie nella scuola secondaria. Su questo punto il Ministro ha il dovere di sentire non soltanto i sindacati ma anche le scuole. Molti anni fa fu inviata a tutte le scuole una consultazione nazionale sugli orientamenti della scuola dell'infanzia; ora, sul maestro unico, non si consulta nessuno? Noi proponiamo comunque alcune osservazioni:

- Una prima osservazione da maestri di aritmetica: i giornali continuano a riportare dichiarazioni in cui il Ministro si chiede perché dobbiamo pagare tre maestre quando se ne può pagare una soltanto. Qui c'è un grave errore di matematica. Attualmente, infatti, le tre maestre lavorano, come tutti sanno, su due classi, quindi si pagherebbe una sola maestra al posto di una e mezza.
- Ancora al livello generale vorremmo far presente che non è vero che la scuola primaria è rimasta al top delle classifiche internazionali sia con il maestro unico che con il team dei docenti. L'ultimo rapporto dell'indagine IEA-PIRLS (dicembre 2007) dice che la scuola primaria è ulteriormente migliorata negli ultimi 5 anni, passando da un punteggio normalizzato pari a 542 nel 2001 al punteggio 551 nel 2006 (+ 9 punti) (fonte invals: <http://www.invalsi.it/invalsi/download.php?page=Convegno07>). Ciò significa, quanto meno, che la pluralità dei docenti non ha affatto danneggiato la nostra buona scuola primaria.
- Detto questo vorremmo semplicemente chiedere: perché la quasi totalità dei pedagogisti e degli esperti disciplinari, nei primi anni ottanta, era convinta della necessità di introdurre la pluralità dei docenti nella scuola elementare? Erano tutti servi dei sindacati? Lo sa il Ministro Gelmini che la pluralità dei docenti non partì affatto con la legge 148/1990 che introdusse i moduli 3 su 2 nella scuola elementare, ma cinque anni prima con i programmi emanati dal Ministro Falcucci? Noi che abbiamo lavorato a lungo nella scuola primaria, abbiamo seguito da vicino queste vicende e sappiamo che, a partire dal 1985, centinaia di migliaia di insegnanti si sono messi a studiare per modificare il loro profilo professionale, approfondendo alcuni temi e specializzandosi meglio in un ambito di discipline senza mai abbandonare un approccio didattico unitario. E ora cosa diciamo agli insegnanti dell'ordine di scuola migliore d'Italia: **contrordine, ci siamo sbagliati: il maestro tuttologo è l'ideale?**
- Se invece prendiamo in esame solo l'aspetto economico della questione, e non quello pedagogico-organizzativo, che dovrebbe competere alle scuole, allora il discorso da fare è molto semplice:

lasciamo decidere i genitori se preferiscono il tempo pieno o le 30 ore o le 27 o, al limite, le 24. Ma attenzione: le 24 ore di oggi non sarebbero affatto come quelle di quarant'anni fa perché oggi abbiamo l'inglese, la tecnologia e diverse altre discipline che allora non c'erano, oltre, ovviamente, all'insegnamento della religione cattolica.

- Per chiarire meglio la differenza che c'è tra l'introduzione del maestro unico e la riduzione a 24 delle ore di scuola, che invece in questo decreto vengono legate insieme, vorremo sommessamente fare una domanda al Ministro: supponiamo che qualche scuola adotti le 24 ore e che, coerentemente con quanto previsto nel decreto Gelmini, venga assegnato un insegnante per ogni classe. **Bene: il ministro avrebbe qualcosa in contrario a che le scuole assegnassero non un maestro per ogni classe con un orario di 24 ore, ma due maestri per ogni due classi per 12 ore ciascuno? Cambierebbe qualcosa?** Dalla sua risposta si capirebbe in modo chiaro se il problema di fondo è il risparmio oppure la nostalgica predilezione per la maestra unica di una volta.
- C'è poi un aspetto che non è stato per nulla evidenziato: che fine fanno le due ore di programmazione? Anche sulle 2 ore di programmazione abbiamo sentito più volte un coro unanime di approvazione. Il ministro Gelmini ritiene invece che non siano utili? Oppure si pensa che essendoci un solo maestro questi non ha bisogno di programmare con nessuno? E gli insegnanti specialisti? E gli insegnanti di sostegno? E i colleghi delle classi parallele?
- Invitiamo tutte le scuole a meditare con attenzione sul significato di questo articolo che, secondo noi, annulla il lavoro e l'impegno di un'intera categoria di insegnanti.

ART. 4 - ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

Su questo articolo siamo totalmente d'accordo sul primo comma, abbiamo qualche perplessità sul secondo. Va benissimo l'obbligo per gli editori di non modificare i libri di testo per almeno cinque anni, mentre ci sembra irrealistico, e lesivo della professionalità dei docenti, bloccare le adozioni per cinque anni, almeno per tutti quei casi in cui si costringerebbero molti docenti a utilizzare un testo che non hanno adottato loro.